

Comune di Regalbuto

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 DEL 09-09-2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI REGALBUTO AL FINE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2023.

L'anno 2024... addi NOVE..... del mese di Settembre... alle ore 13:50... nel Palazzo Municipale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, Dott. Andrea Varveri

Intervengono i Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Firma
LONGO VITTORIO ANGELO	Sindaco	SI	DA ESTOTO
CONTINO SOFIA	Vice sindaco	SI	Sofia Contino
NICOLOSI ARIANNA	Assessore	SI	Arianna Nicoli
CUSMANO MARIA RITA	Assessore	SI	DA ESTOTO
FERRANTE MARIA CONCETTA	Assessore	SI	U

Il Sindaco / Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;

- di approvare la proposta di deliberazione con le seguenti aggiunte/integrazioni:

.....

con separata unanime votazione stante l'urgenza di provvedere, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Proposta di delibera di G.C. n. del

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI REGALBUTO AL FINE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL' ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011), il quale disciplina le modalità operative, i criteri e le procedure per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- Elenco A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- Elenco B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco A) "Gruppo amministrazione pubblica- Gap" e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco B) con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4.

Considerato che costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica, così come stabilito dal citato allegato 4/4:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali **controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali **partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione, rientrano tra le società:

3.1 le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che l'allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che gli Enti e le società del gruppo compresi nell'elenco A) "Gruppo Amministrazione Pubblica in breve GAP" possono non essere inseriti nell'elenco B) "Gruppo Bilancio Consolidato" che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, nei casi di:

- Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Sono comunque considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata (punto 3.1 allegato 4/4 al D.lgs.

118/2011) ad esclusione degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, che saranno oggetto di consolidamento a prescindere dalla quota di partecipazione.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Di dare atto che successivamente alla predisposizione dell'elenco relativo alla definizione del perimetro di consolidamento, si rende necessario provvedere a:

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio finanziario;
- b) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Rilevata la necessità di impartire agli enti/società inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2023 le seguenti direttive, richiedendo agli stessi di adeguare i rispettivi bilanci, sempre che ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del bilancio consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
 - o le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - o la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.)
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio

e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica);

Ravvisata, quindi la necessità di avviare le procedure ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023;

Rilevato che rientrano nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalle verifiche dei parametri di incidenza previsti dall'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 le società titolari di affidamento diretto di pubblici servizi da parte dei componenti del gruppo ovvero la società in house SAES s.r.l.

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Regalbuto", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

ALL. "A"

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI REGALBUTO		
TIPOLOGIA	Organismo partecipato	Quota partecipazione
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	"CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE" in liquidazione già sottoposto a procedura concorsuale.	37,34%
	L'ATI Assemblée Territoriale idrica di Enna, subentrata al Consorzio ATO IDRICO n. 5 in liquidazione per cessate funzioni, in data 01/09/2020	4,26%
Società controllate	Non presenti	
Società partecipate	• SICILIA AMBIENTE S.P.A. in liquidazione già sottoposta a procedura concorsuale	5%
	• SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. Rocca di Cerere Geopark	1,11%
	• ATO ENNA EUNO S.P.A in liquidazione già sottoposta a procedure concorsuali	4%
	• S.R.R. ATO 6 Enna s.c.p.a.	4,36%
	• SAES s.r.l. Società Ambiente e servizi	50%

Dato atto che sono stati inseriti nell'allegato A "Gruppo Amministrazione Pubblica" ma non nell'allegato B nel "Gruppo bilancio consolidato" gli Enti sottoposti a procedure concorsuali e gli Enti posti in liquidazione i cui ultimi bilanci approvati risultano essere quelli relativi all'esercizio finanziario 2007 e precedenti e pertanto non consolidabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, ovvero le seguenti società:

- a) SICILIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione già sottoposta a procedure concorsuali;
- b) CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE in liquidazione già sottoposta a procedure concorsuali;
- c) ATO ENNA EUNO S.P.A in liquidazione già sottoposta a procedure concorsuali il cui ultimo bilancio approvato, da una visura camerale, risulta essere quello al 31/12/20017;

Dato atto che sono stati inseriti nell'all. A "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nell'all. B "Gruppo bilancio consolidato" e quindi soggetti a consolidamento per rilevanza (quota di partecipazione superiore al 1%) e perchè l'incidenza di alcuni parametri risultano superiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune i seguenti Enti:

1. **l'ATI Assemblée Territoriale idrica di Enna**
2. **la Società Consortile a.r.l. "Rocca di Cerere Geopark";**
3. **la società SAES s.r.l. in quanto società in house costituita per la gestione integrata dei rifiuti totalmente partecipata dai Comuni di Regalbuto e Centuripe indipendentemente dalla quota di partecipazione;**
4. **la SRR- ATO 6 ENNA s.c.p.a.;**

Rilevato che al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" degli Enti strumentali e delle società partecipati dal Comune la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Conto Economico/Patrimoniale al 31/12/2023 dell'Ente capogruppo Comune di Regalbuto quale allegato al rendiconto 2023 approvato con delibera di C.C. n. 23 del 17/04/2024 e come qui di seguito rappresentati:

Parametri	Comune di Regalbuto Dati al 31.12.2023	%	Soglia
Totale Attivo	38.535	3%	1.156
Patrimonio netto	27.464	3%	824
Ricavi caratteristici (Tot. A conto economico)	7.164	3%	215

Rilevato che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" della SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. Rocca di Cerere GEOPARK, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto al 31/12/2023, approvato dall'assemblea dei soci in data 19/06/2024 e trasmesso all'Ente Comune di Regalbuto con propria nota prot. n. 554 del 28/06/2024, ed assunta in pari data AL PROT. DELL'Ente al n. 13397 è risultata come qui di seguito rappresentata:

Parametri	Società Consortile GAL Rocca di Cerere Dati al 31.12.2023 (migliaia/€)	%	Note
Totale Attivo	2.005	5,21%	soggetta a consolidamento per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%
Patrimonio netto	74	0,27%	
Ricavi caratteristici (Tot. A del conto economico)	352	4,92%	

Rilevato che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” della **SAES s.r.l.** Società Ambiente e Servizi, **la soglia di rilevanza** è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto al 31/12/ 2023 approvato all’assemblea dei soci in data 30/05/2024 e trasmesso all’Ente, in data 08/07/2024 con prot. n. 14020, ed è risultata come qui di seguito rappresentata:

Parametri	SAES s.r.l. Dati al 31.12.2023 (migliaia/€)	%	Note
Totale Attivo	733	1,91%	Soggetto a consolidamento in quanto società in house indipendentemente dalla quota di rilevanza
Patrimonio netto	79	0,29%	
Ricavi caratteristici (Tot. A del conto economico)	2.136	29,82%	

Rilevato che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” della **S.R.R. A.T.O. 6 Società consortile per azioni**, **la soglia di irrilevanza** è stata determinata prendendo come riferimento i dati del consuntivo al 31/12/2023 approvato dall’assemblea dei soci in data 20/04/2024 ed assunto al protocollo dell’Ente in data 29/04/2024 al n. 8806 del 29/04/2024 ed è risultata come qui di seguito rappresentata:

Parametri	<u>S.R.R. A.T.O. 6</u> Dati al 31.12.2023 (migliaia/€)	%	Note
Totale Attivo	757	1,97%	soggetto a consolidamento in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%
Patrimonio netto	120	0,44%	
Ricavi caratteristici (Tot. A del Conto Economico)	1.062	14,83%	

Rilevato che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” **L’ATI Assemblée Territoriale idrica di Enna**, subentrata al Consorzio ATO IDRICO n. 5 in liquidazione di Enna, per cessate funzioni, in data 01/09/2020 a seguito di determina del Commissario straordinario e

liquidatore n. 120 del 27 agosto 2020, la soglia di rilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati di preconsuntivo 2023 approvati con determina del Direttore Generale n. 69 del 12/07/2024 ed assunto al protocollo dell'Ente in data 14/08/2024 al n. 16497 ed è risultata come qui di seguito rappresentata:

Parametri	ATI Enna Dati al 31.12.2023 (migliaia/€)	%	Note
Totale Attivo	25.308	65,68%	soggetto a consolidamento per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%
Patrimonio netto	57	0,10%	
Ricavi caratteristici (Tot. A del Conto Economico)	1.613	22,54%	

Dato atto che a seguito delle verifiche svolte, meglio rappresentate nel precedente punto, risulta pertanto il seguente perimetro di consolidamento:

INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO		
TIPOLOGIA	Area di consolidamento	Organismo partecipato
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Irrilevanti per quota partecipazione inferiore 1% -	Non presenti
Enti strumentali partecipati	<u>Presenti nel GAP e non inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato"</u> gli Enti posti in liquidazione i cui ultimi bilanci approvati risultano essere quelli relativi all'esercizio finanziario 2008 e precedenti e pertanto non consolidabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo	- CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE in liquidazione sottoposto a procedura concorsuale
Enti strumentali partecipati	<u>Presenti nel GAP e soggetti a consolidamento</u> per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%	- L'ATI Assemblea Territoriale idrica di Enna , subentrata al Consorzio ATO IDRICO n. 5 in liquidazione di Enna, per cessate funzioni, in data 01/09/2020
Società controllate	Non presenti	
Società partecipate	Irrilevanti per quota partecipazione inferiore 1% -	- Non presenti

Società partecipate	<p><u>Presenti nel GAP e non inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato”</u> gli Enti posti in liquidazione i cui ultimi bilanci approvati risultano essere quelli relativi all’esercizio finanziario 2008 e precedenti e pertanto non consolidabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SICILIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione sottoposto a procedura concorsuale - ATO ENNA EUNO S.P.A in liquidazione sottoposto a procedura concorsuale
---------------------	---	--

Società partecipate	<p><u>Presenti nel GAP e soggetti a consolidamento</u> per rilevanza in quanto l’incidenza di alcuni parametri è superiore al 3% ovvero è affidataria di pubblici servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - S.R.R ATO 6- Società Consortile per azione - SAES s.r.l. società in house per la gestione dei rifiuti; - Società Consortile a.r.l. “Rocca di Cerere Geopark”
---------------------	--	--

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge, dai presenti e tutti votanti,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate nel presente dispositivo quale sua parte integrante e sostanziale

1. **Di individuare**, quali componenti del GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Regalbuto”, i seguenti organismi partecipati:

ALL. "A"

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI REGALBUTO		
TIPOLOGIA	Organismo partecipato	Quota partecipazione
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Consorzio Acquedotto Intercomunale in liquidazione già sottoposto a procedura concorsuale;	37,34%
	L'ATI Assemblée Territoriale idrica di Enna , subentrata al Consorzio ATO IDRICO n. 5 in liquidazione di Enna, per cessate funzioni, in data 01/09/2020	4,26%
Società controllate	Non presenti	
Società partecipate	SICILIA AMBIENTE S.P.A. in liquidazione già sottoposto a procedura concorsuale;	5%
	SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. Rocca di Cerere Geopark	1,11%
	ATO ENNA EUNO S.P.A in liquidazione	4%
	S.S.R. Enna Ato 6- Società consortile per azioni	4,36%
	SAES s.r.l. Società Ambiente e servizi	50%

2. **Di dare atto che** il perimetro di consolidamento si è tenuto conto di quanto segue:

ALL. B		
INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO		
TIPOLOGIA	Area di consolidamento	Organismo partecipato
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Irrilevanti per quota partecipazione inferiore 1% - Non presenti	

Enti strumentali partecipati	<u>Presenti nel GAP e non inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato"</u> gli Enti posti in liquidazione i cui ultimi bilanci approvati risultano essere quelli relativi all'esercizio finanziario 2008 e precedenti e pertanto non consolidabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo	- CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE in liquidazione già sottoposto a procedura concorsuale
Enti strumentali partecipati	<u>Presenti nel GAP e soggetti a consolidamento</u> per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%	- L'ATI Assembleia Territoriale idrica di Enna, subentrata al Consorzio ATO IDRICO n. 5 in liquidazione di Enna, per cessate funzioni, in data 01/09/2020"
Società controllate	Non presenti	
Società partecipate	Irrilevanti per quota partecipazione inferiore 1% -	- Non presenti
Società partecipate	<u>Presenti nel GAP e non inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato"</u> gli Enti posti in liquidazione i cui ultimi bilanci approvati risultano essere quelli relativi all'esercizio finanziario 2008 e precedenti e pertanto non consolidabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo	- SICILIA AMBIENTE S.p.A.in liquidazione già sottoposto a procedura concorsuale - ATO ENNA EUNO S.P.A in liquidazione sottoposto a procedura concorsuale
Società partecipate	<u>Presenti nel GAP e soggetti a consolidamento</u> per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%	- SAES s.r.l. società in house per la gestione dei rifiuti - Società Consortile a.r.l. "Rocca di Cerere Geopark" - SRR- ATO 6- Società Consortile per azione

2. Di dare atto, alla luce di quanto esposto al precedente punto 2. che i componenti del GAP da consolidare sono:

ALL. "B"		
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO		
TIPOLOGIA	Organismo partecipato	
Società partecipate	<ul style="list-style-type: none"> - SAES s.r.l. - Rocca di Cerere Geopark Società Consortile a.r.l." - SRR ATO 6 Società Consortile per azione 	<ul style="list-style-type: none"> - Società in house per la gestione dei rifiuti - per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3% - per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%
Enti strumentali partecipati	<ul style="list-style-type: none"> - L'ATI Assemblée Territoriale idrica di Enna, subentrata al Consorzio ATO IDRICO n. 5 in liquidazione di Enna, per cessate funzioni, in data 01/09/2020" 	<ul style="list-style-type: none"> - per rilevanza in quanto l'incidenza di alcuni parametri è superiore al 3%

4. **Di comunicare** l'elenco del perimetro di consolidamento a tutti gli enti in esso ricompresi al fine di consentire ai suddetti componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste, stabilendo in proposito che i bilanci di esercizio relativi all'anno 2024 e la documentazione integrativa dovranno essere trasmessi, dai singoli enti, entro 10 giorni dalla approvazione degli stessi ed in ogni caso entro il 20 luglio dell'anno successivo.
5. **Di dare atto che** gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
6. **Di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Amministrazione trasparente- Società partecipate e all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
7. **Di dichiarare**, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge la presente immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Maria Grazia Di Benedetto)**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI REGALBUTO AL FINE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2023.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**

Regalbuto li

02/09/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Di Benedetto/Maria Grazia)




Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla regolarità contabile: **Favorevole**

Regalbuto li


02/09/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Di Benedetto/Maria Grazia)




Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


L'ASSESSORE ANZIANO
GENERALE



IL SINDACO



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

- La presente delibera è divenuta esecutiva in data 09-09-2024 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

